DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente

(89/612/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria (1), firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, non vieta né le restrizioni quantitative all'esportazione, né le misure di effetto equivalente;

considerando che è nell'interesse della Comunità economica europea e della Repubblica d'Austria promuovere la libera circolazione delle materie prime e delle merci, abolendo tali restrizioni e misure e impedendo che ne vengano istituite altre tali da compromettere gli scambi tra le parti;

considerando che occorre disporre la graduale abolizione delle restrizioni e delle misure di effetto equivalente attuali nei confronti di determinati prodotti e prevedere nel contempo misure di salvaguardia nel caso di riesportazioni verso paesi terzi nei confronti dei quali la parte contraente esportatrice mantiene restrizioni o misure di effetto equivalente, oppure di grave penuria di un particolare prodotto;

considerando che, a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 dell'accordo, le parti contraenti possono, nell'interesse delle loro economie, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non contemplati da esso;

considerando che la Commissione ha svolto negoziati con la Repubblica d'Austria, dai quali è scaturito un accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo all'eliminazione e alla prevenzione delle restrizioni quantitative all'esportazione e misure di effetto equivalente.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
C. ARANZADI

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.